



Milano, 12 giugno 2018

## Riforma dell'Ordinamento Professionale D. Lgs. 139/2005

### Posizione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti

#### Premessa: contenuti e tempi del dibattito per la riforma.

L'Ordinamento Professionale può essere definito la Costituzione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, giacché costituisce, congiuntamente al codice deontologico, la norma di fondazione della nostra professione.

Il decreto è articolato in due aree, distinte ma spesso sovrapposte, che disciplinano rispettivamente:

- la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
- la formazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale, degli Ordini Locali e dei Consigli di Disciplina.

L'approfondimento di queste due aree giuridiche, indispensabile al fine di formulare concrete proposte di modifica, impone una profonda riflessione ed una buona capacità di lungimiranza, oltre a richiedere un alto grado di specializzazione.

La necessità di un ampio dibattito in seno alla categoria su questi temi, peraltro, è sempre più avvertita ed appare ora indispensabile per poter accogliere le istanze della categoria.

Lo stesso Consiglio Nazionale ha mostrato una spiccata sensibilità in tal senso, aprendo un dibattito con Associazioni, Casse di Previdenza ed Iscritti che ci auguriamo, prendendo il via dal prossimo 4 luglio, proceda nei tempi adeguati per un esaustivo esame della complessa materia.

Con questo documento, AIDC intende pertanto esprimere il **proprio indirizzo di metodo** sulla materia, riservando comunque l'enunciazione degli aspetti sostanziali all'esito del dibattito così promosso, che per le ragioni indicate non può risolversi in tempi affrettati o in contesti circoscritti.

## 1. L'oggetto della professione - Art. 1

Il primo articolo dell'ordinamento professionale è dedicato alla descrizione della nostra professione.

La riforma dell'Ordinamento, proponendosi di intervenire anche su tale tema, dovrebbe cogliere pienamente la visione del futuro contesto nel quale la professione è e sarà esercitata, rimuovendo quei limiti, che si sono manifestati nel tempo, con specifico riferimento all'appartenenza ad un unico ordine professionale, **privo però di esclusive**.

**Non può non cogliersi, infatti, l'occasione per attribuire finalmente alla figura del Dottore Commercialista la funzione di incaricato di pubblico servizio, mediante la devoluzione delle attività di formazione, attestazione, iscrizione, autenticazione di atti e fatti aziendali nei confronti della pubblica amministrazione e dei cittadini ogni qual volta tale attività abbia una ricaduta di interesse pubblico.**

Tale devoluzione, peraltro già in essere nei fatti, essendo state attribuite alla categoria fasi del procedimento (in gran parte fiscale) precedentemente svolte nell'ambito della pubblica amministrazione, deve assurgere a riconoscimento di una specifica funzione (concorrente con la sola PA) degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i quali, anche tramite uno specifico percorso di specializzazione, definito congiuntamente alle pubbliche amministrazioni interessate e disciplinato mediante decreti, devono assumere in tal veste il ruolo di **incaricato di pubblico servizio**.

Ci rendiamo conto della responsabilità che ciò comporta, ma è proprio l'assunzione di tali responsabilità che giustifica l'attribuzione di tali funzioni, che farebbero sicuramente fare un salto di qualità a tutta la professione.

## 2. Le Specializzazioni

In riferimento alle modalità di conseguimento di "specializzazioni" ed al loro contenuto, non essendo ancora conoscibile il relativo regolamento, cui si fa ampio rinvio nella proposta di modifica avanzata dal Consiglio Nazionale, a nostro avviso è **impossibile esprimere un giudizio definitivo sul tema**.

Allo stato, infatti, non sono ancora comprensibili le finalità di fondo di tali "specializzazioni", strette tra considerazioni di auspicio di un maggior accreditamento della categoria ed il timore di una ulteriore restrizione a discapito degli iscritti ed a vantaggio di soggetti concorrenti non iscritti al nostro Albo.

Tuttavia, pur volendo ipotizzare un percorso che porti comunque all'affermarsi delle "specializzazioni", si è del parere che queste debbano essere un'opportunità per la categoria, nella strada della qualificazione e dell'affermazione di una immagine di eccellenza.

Perché possano essere tali, le "specializzazioni" devono allora corrispondere a criteri di **rigore ed eccellenza** ed in tal senso:

- **la specializzazione deve necessariamente essere conseguente ad un compiuto percorso universitario, e ad un esame di stato**, collocandosi come ulteriore approfondimento delle basi universitarie: la laurea specialistica, o a ciclo unico, deve essere, quindi, prerequisite

indispensabile per l'ottenimento del titolo di "specializzato", come avviene per le altre professioni riconosciute;

- la specializzazione deve essere assimilata al titolo di dottorato, riconosciuto a livello internazionale e, parallelamente, il titolo di dottorato deve corrispondere al titolo di specializzato;
- la specializzazione deve essere l'esito di un percorso che comprenda formazione teorica, formazione applicativa e verifica finale (e possibilmente periodica) dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze;
- l'esperienza acquisita non può in alcun modo essere sostitutiva dell'intero iter di specializzazione, potendo al più portare al contenimento della sola fase di formazione applicativa;
- il percorso di specializzazione non può che essere preceduto da un ampio periodo di esercizio dell'attività professionale (ad eccezione della sola acquisizione mediante titoli accademici), non inferiore al quinquennio;
- i percorsi di specializzazione devono poter essere organizzati pariteticamente da tutti i soggetti di cui all'art. 7 comma 2 DPR 137/2012 ed a pari condizioni.

Dato l'ampio rinvio alle norme regolamentari si ribadisce, comunque, che il dibattito sulla materia delle specializzazioni non può prescindere dall'esame congiunto e coordinato della proposta di riforma dell'ordinamento professionale e del richiamato **regolamento**, ancora attualmente mancante, e soprattutto non può prescindere dal riconoscimento giuridico di esclusive quand'anche in condivisione con altre professioni.

7

### 3. Incompatibilità

Le incompatibilità devono essere formulate, di concerto con le Casse di Previdenza, in modo da sancire espressamente la concreta impossibilità di sottrarsi ad obblighi previdenziali, assicurativi e deontologici. In particolare, occorre definire puntualmente l'impossibilità di porre in essere società strumentali, che abbiano, formalmente o sostanzialmente, come scopo sociale lo svolgimento di attività comprese nell'art. 1 dell'ordinamento, laddove questo comporti la sottrazione agli obblighi di cui sopra, se non diversamente disciplinato.

Tale principio deve essere tutelato anche con riferimento all'esercizio in forma associata o societaria della professione, nei limiti riconosciuti dalle norme di legge.

### 4. Rotazione degli incarichi

Nel pensiero AIDC l'avvicendamento è un imprescindibile elemento positivo, un vero valore assoluto, pur non potendosi negare che possa esporre a taluni rischi di perdita di "curva di apprendimento" e di relazioni nell'immediato.

La serrata rotazione degli incarichi in ambito ordinistico è, infatti, garanzia di trasparenza e di terzietà nella gestione dell'ente pubblico.

Eventuali eccezioni in merito alla possibile carenza, negli ordini di minori dimensioni, di un adeguato bacino di colleghi disponibili all'assunzione di incarichi non possono, a nostro avviso, essere ritenute valide al fine di incrinare il principio di rotazione, integrando piuttosto motivi a favore dell'accorpamento di tali ordini.

## 5. Contenimento dei costi, efficienza, trasparenza

La riforma dell'ordinamento non può, poi, mancare di perseguire gli obiettivi di contenimento dei costi di gestione dei consigli nazionale e locali, nonché di efficienza e trasparenza degli stessi.

In tale ottica, si ritiene di dover proporre i seguenti obiettivi:

- accorpamento degli ordini di minori dimensioni e centralizzazione dei servizi;
- consolidamento del bilancio degli ordini con quello di enti e società strumentali;
- assoggettamento degli enti e delle società strumentali alle medesime procedure di acquisizione di personale, beni e servizi proprie degli Ordini, dove non già previsto dalla legge;
- procedura trasparente di approvazione del bilancio del Consiglio Nazionale.

## 6. Associazioni e Casse di Previdenza

Le Casse di Previdenza e le Associazioni di Categoria svolgono un ruolo insostituibile e collaterale a quello svolto dal Consiglio Nazionale.

Deve essere, perciò, prevista la partecipazione consultiva delle Casse di Previdenza e delle Associazioni di categoria nella formazione di pareri sulle proposte di legge riguardanti la professione.

Le Associazioni di categoria devono, come peraltro già previsto dalla L. 137/2012, svolgere altresì le attività di organizzazione e presidio delle attività formative, a parità di condizioni con il Consiglio Nazionale, con ciò includendo la possibilità di costituire proprie SAF.

## 7. I Consigli di Disciplina

Essendo caduto il rinvio all'ordine viciniori nel caso di procedimento a carico di esponenti dei consigli degli ordini ed essendo emerso un potenziale conflitto di interessi tra Consiglio Nazionale e Consigli di disciplina, si rende necessario un più approfondito esame.

In ragione della netta separazione tra attività istituzionale di gestione della categoria (Consigli degli Ordini e Consiglio Nazionale) e funzione disciplinare (Consigli di Disciplina territoriali e Consiglio di Disciplina Nazionale), l'unico punto di contatto fra i due sistemi è dato dalla Composizione del Consiglio Nazionale di Disciplina.

E' pertanto assolutamente da mantenere tale coordinamento, almeno per quanto concerne la maggioranza dei componenti, per evitare ogni forma di elezione o delega a terzi del potere di nomina. Occorre pensare a soluzioni alternative, ma sempre in relazione alla sola quota di minoranza.